

FONDAZIONE FORENSE DI BUSTO ARSIZIO
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
Iscritto al N. 1096 del Registro degli Organismi di
Mediazione Istituito presso il Ministero della Giustizia

21052 BUSTO ARSIZIO - L.go G. Giardino

Tel. 0331.635.179- Fax 0 331.337.500

**REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELLA FONDAZIONE FORENSE DI BUSTO ARSIZIO**

SOMMARIO

<u>ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	<u>2</u>
<u>ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO</u>	<u>2</u>
<u>ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA</u>	<u>3</u>
<u>ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE</u>	<u>4</u>
<u>ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE</u>	<u>6</u>
<u>ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO</u>	<u>6</u>
<u>ARTICOLO 7 - INDENNITA'</u>	<u>8</u>
<u>ARTICOLO 8 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI</u>	<u>8</u>
<u>ARTICOLO 9 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO</u>	<u>9</u>
<u>ARTICOLO 10 - DURATA DEL PROCEDIMENTO</u>	<u>9</u>
<u>ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA</u>	<u>9</u>
<u>ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA'</u>	<u>10</u>
<u>ARTICOLO 13 – RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE O MEDIAZIONE</u>	<u>11</u>
<u>ARTICOLO 14 – INCOMPATIBILITA', IMPARZIALITA' E OBBLIGHI DEL MEDIATORE</u>	<u>11</u>
<u>ARTICOLO 15 – PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN VIA TELEMATICA</u>	<u>11</u>

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi degli art. 2 e 5 del d. lgs. n. 28/10 e succ. mod. il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Le parti, ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. n. 28/10 e succ. mod., partecipano all'intero procedimento con l'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo professionale nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010 fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa, invece, le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d. lgs. n. 28/10 e succ. mod., il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione, sito nel luogo ove ha sede il giudice che sarebbe territorialmente competente a decidere della controversia.

In caso di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima istanza.

Gli atti introduttivi possono essere depositati sia online con deposito telematico (modalità sul sito della Fondazione Forense), sia con deposito cartaceo, utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito della Fondazione Forense), ovvero in forma libera, purchè contenga tutti gli elementi qui di seguito indicati:

- a) dati identificativi delle parti con i relativi recapiti presso cui effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3; nel caso in cui la parte non possa presenziare personalmente la stessa dovrà essere rappresentata da procuratore speciale;
- b) sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse oggetto della domanda;
- c) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- d) dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- e) il tipo di mediazione, ossia obbligatoria, volontaria o delegata (precisando in questo ultimo caso l'autorità ed il provvedimento);
- f) indicazione del valore della controversia secondo i criteri previsti dal Codice di Procedura Civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento

g) eventuale indicazione del Mediatore scelto tra i nominativi dell'elenco dell'O.D.C. (solo in caso di domanda congiunta);

h) eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo susseguente all'espletamento del procedimento;

i) le modalità di pagamento delle spese di avvio e i dati per la fatturazione;

j) indicazione del giudice che sarebbe eventualmente competente in ragione di territorio a decidere la controversia;

k) le parti possono depositare domande di mediazione congiunte e contestualmente anche nei confronti di più soggetti.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione di questo regolamento, delle indennità di cui al tariffario di questo Organismo e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti per quanto dovuto da ciascuna di esse, nei confronti di questo stesso Organismo.

Ogni parte, che abbia aderito alla procedura di mediazione, ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo Mediatore.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 28/10 e succ. mod., chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal

presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento:

- annota la domanda nell'apposito registro;
- annota, previa designazione da parte del Responsabile dell'Organismo, il nominativo del Mediatore incaricato, scelto in base ai criteri di cui al presente Regolamento. È facoltà dell'Organismo nominare più di un Mediatore per il medesimo procedimento;
- una volta ricevuta l'istanza, il responsabile dell'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda;
- dà comunicazione alle parti della data e del luogo - in una forma comprovante l'avvenuta ricezione - precisando alle stesse che dovranno partecipare personalmente o, in caso di impedimento, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, ed in particolare di procura speciale come previsto dal precedente art. 2 punto a) e che dovranno essere assistite da un avvocato iscritto all'Albo nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010 fino al termine della procedura e che nella mediazione c.d. facoltativa le parti potranno partecipare senza l'assistenza di un avvocato;
- comunica altresì alle parti le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del d. lgs. n. 28/10 e succ. mod.;
- trasmette copia della domanda di mediazione alla parte chiamata con l'invito a comunicare la propria adesione, indicando chi sarà presente;
- le parti potranno indicare un Mediatore diverso da quello assegnato dall'Organismo, tra gli iscritti nell'elenco, dandone congiunta comunicazione alla segreteria almeno ventiquattro ore prima dell'incontro fissato. In tal caso l'incontro verrà differito alla data che sarà indicata dal Mediatore da loro designato.
- l'Organismo può, su richiesta delle parti ed in base a giustificati motivi, nominare altro mediatore. L'Organismo provvederà parimenti alla nomina di un altro Mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo;
- Le spese vive documentate saranno rimborsate dalle parti.

ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

- Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione;
- il Mediatore è designato dal Responsabile dell'Organismo ai sensi dell'art. 8 c. 1 d.lgs. 28/2010 e succ. mod. secondo criteri di rotazione alfabetica, fermo restando la facoltà delle parti di

presentare domanda di mediazione congiunta con l'indicazione del mediatore da loro designato tra quelli dell'elenco tenuto dall'Organismo; per gli affari che richiedono specifiche competenze in materia internazionale e di consumo la designazione avverrà mediante criteri di rotazione alfabetica per specifica competenza ai sensi del D.lgs. 28/2010 e succ. mod.;

- i Mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'Organismo;
- il Mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre settantadue (72) ore dalla comunicazione della sua designazione l'accettazione dell'incarico;
- al momento dell'accettazione dell'incarico, il Mediatore deve sottoscrivere l'apposita dichiarazione di imparzialità e adesione al Codice Etico, che dovrà essere depositata in originale o inviata mezzo PEC firmata digitalmente. In difetto è facoltà dell'Organismo provvedere alla designazione di nuovo mediatore;
- qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il Mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo.
- il Mediatore verrà cancellato d'ufficio dall'elenco nei seguenti casi:
 - mancata accettazione dell'incarico ricevuto senza motivazione per almeno tre volte in un anno solare;
 - mancata presentazione, senza giustificato motivo, ad almeno n. 3 incontri di mediazione in un anno solare;
 - gravi violazioni del Regolamento accertate e dichiarate dall'Organismo.
- l'Organismo consente gratuitamente a tutti i mediatori iscritti, dando la precedenza a ciascun Mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente (art. 4 co. 3 lett. b D.M. n. 145/11);
- al fine di garantire il tirocinio assistito il Mediatore designato e le parti non possono opporsi alla partecipazione dei tirocinanti al procedimento;
- i Mediatori tirocinanti assistono, astenendosi da interventi, alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all'incompatibilità, nonché a quelle relative alla riservatezza e al segreto professionale applicabili per il Mediatore;
- il Mediatore durante il primo incontro, dovrà chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione; al termine, inviterà le parti e i loro Avvocati ad esprimersi sulla volontà o meno di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, si darà inizio allo svolgimento, previo pagamento, da ciascuna delle parti, delle spese di mediazione;
- nel caso in cui le parti non intendano proseguire nella mediazione, il Mediatore redigerà un verbale di estinzione della procedura, dando atto della volontà di ciascuna parte di procedere o

non procedere anche ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis d.lgs. n.28/2010 e succ. mod;

- il Mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia;
- il Mediatore non decide la controversia, né svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia e sui contenuti dell'accordo;

ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

Il Responsabile dell'Organismo fissa il primo incontro tra le parti e il Mediatore a norma dell'art. 8, comma 1, d. lgs n. 28/2010 e succ. mod.. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo, salvo eccezioni consentite dall'Organismo stesso con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Il Mediatore informa le parti circa i connotati, le modalità di svolgimento della mediazione e gli effetti della stessa; dopo di che invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare o meno la procedura di mediazione.

Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro di cui all'art. 8 1 comma d. lgs. n. 28/2010 e succ. mod., esprimano la volontà di iniziare la procedura di mediazione e di procedere con lo svolgimento, il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di Mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art 8 comma 4 d. lgs. n. 28/10 e succ mod. La nomina dell'esperto è subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri secondo compenso preventivamente concordato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

L'incontro - con l'accordo del Mediatore - può essere rinviato ad altra data su richiesta motivata di una o di entrambe le parti e solo se la parte convocata abbia preventivamente aderito alla procedura ed in ogni caso la data del rinvio deve tener conto del calendario della segreteria Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso.

ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 28/10 e succ. mod, quando è raggiunto un accordo il Mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto.

Il Mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione solo se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari. Prima della formulazione della proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di

cui all'art. 13 del d.lgs. n.28/2010 e succ. mod.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

Le parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire al Mediatore, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Quando l'accordo è raggiunto il Mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso Mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore redige verbale, con l'indicazione dell'eventuale proposta o del mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso Mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

In caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il Mediatore non può formulare la proposta.

L'originale del verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la segreteria dell'Organismo della Fondazione Forense e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché nessuna delle parti è comparsa, verrà redatto dal Mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.

Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa che le parti dovranno compilare e sottoscrivere.

Nel caso in cui l'Organismo di Conciliazione venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 3 d. m. n. 180/10, ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso, i quali proseguiranno presso l'Organismo scelto dalle parti entro quindici giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. Ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 28/2010 e succ. mod., l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine

pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

ARTICOLO 7 - INDENNITA'

Le indennità di mediazione – comprensive dell'onorario del Mediatore e come determinate nel tariffario adottato e pubblicato – sono dovute da ciascuna parte nel caso di prosecuzione del procedimento come da tariffario dell'Organismo e devono essere corrisposte entro e non oltre la data del primo incontro di mediazione. Tutte le parti sono obbligate in solido per quanto dovuto da ciascuna di esse in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D. lgs. 28/10. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 2 del citato d. lgs. l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Le spese di mediazione devono essere corrisposte dalle parti al momento della sottoscrizione del verbale di prosecuzione oltre il primo incontro preliminare ed in ogni caso non oltre la data fissata per l'incontro successivo.

L'eventuale importo dovuto a saldo, in caso di esito positivo della mediazione o di aggiornamento del valore della procedura, deve essere versato da tutte le parti che sono obbligate in solido al termine della procedura.

L'effettivo pagamento delle spese di mediazione è condizione necessaria per il rilascio del verbale e dell'allegato accordo di cui all'art. 11 d.lgs.28/10.

In caso le parti decidano di proseguire nella procedura di mediazione l'indennità è dovuta anche nell'eventualità di abbandono del procedimento dopo il primo incontro.

Il compenso per l'esperto di cui all'art.5 c. 8 d. lgs. n. 28/10 e succ. mod. è liquidato a parte nella misura concordata con l'esperto e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

L'Organismo può con delibera del proprio consiglio direttivo rideterminare l'ammontare delle indennità, le modifiche dovranno essere comunicate al Responsabile del Registro.

In caso di mancato pagamento degli importi dovuti, l'Organismo provvederà ad attivare le procedure per il recupero anche coattivo degli stessi.

ARTICOLO 8 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 28/2010 e succ. mod., all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni -; a tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'O.D.C. apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'O.D.C. lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Il Mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino a godere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, svolge la sua prestazione gratuitamente.

Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo taluna delle parti, il Mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultino ammesse al gratuito patrocinio.

ARTICOLO 9 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

L'Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

ARTICOLO 10 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga su concorde richiesta delle parti.

ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Il Mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.

A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il Mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio.

Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti dell'O.D.C, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Restano salve le disposizioni di cui al d. lgs. n. 231/07, così come modificato dall'art. 22 d. lgs. n. 28/10 e succ. mod..

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA'

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione dell'oggetto e della natura della controversia, nonché la scelta dell'Organismo di Conciliazione con riferimento al luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante e del luogo in cui ha sede la giurisdizione territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria.

In entrambi i casi, uniche responsabili sono le parti interessate.

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può, in aggiunta all'organismo comunicare la domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d. lgs. n. 28/10 e succ. mod..

Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori.

ARTICOLO 13 – RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE O MEDIAZIONE.

L'O.D.C. si riserva la possibilità di stipulare accordi con altri Organismi di Conciliazione o di Mediazione al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

ARTICOLO 14 –INCOMPATIBILITA', IMPARZIALITA' E OBBLIGHI DEL MEDIATORE

Sono motivi di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di mediatore quelli previsti dall'art. 62 del Codice Deontologico Forense.

ARTICOLO 15 PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN VIA TELEMATICA

Ferme restando le previsioni del presente regolamento di mediazione, l'ODM si avvale di una piattaforma on-line per lo svolgimento del servizio di mediazione telematica a distanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 28/10, secondo le modalità che seguono:

I. Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio.

II. Il servizio di Mediazione On-Line, previsto dall'articolo 3 n. 4 del D.Lgs. 28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 n. 3 del citato D.Lgs. e dell'art. 7 n. 4 del D.M. 180/2010, è sempre ammesso con il consenso delle parti, sia quando tutte le parti ed il mediatore abbiano accesso al servizio dalle postazioni collocate nelle loro sedi, residenze o domicili, sia nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di mediazione telematica a distanza tramite la Stanza di Mediazione On-Line e le altre parti partecipino all'incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell'Organismo.

III. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontri di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali in presenza.

IV. L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata, ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

La piattaforma sarà disponibile all'indirizzo web dedicato (dominio di secondo livello a piena titolarità dell'Organismo) www.avvocatibustoarsizio.it/

La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa e, in caso di necessità, garantisce il ripristino del servizio con il salvataggio dei dati acquisiti. Il sistema di videoconferenza dell'Organismo, attivabile in sicurezza e riservatezza e solo per gli incontri di mediazione, garantisce la confidenzialità delle informazioni, l'identificazione degli utenti e la crittografia delle informazioni.

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

La piattaforma telematica che si occupa della gestione di informazioni garantisce che il software e l'hardware non alterino i dati delle mediazioni memorizzati. Soggetto responsabile per la tenuta dei dati è il Presidente dell'Organismo.

V. Il servizio messo a disposizione dall'Organismo non richiede la configurazione di dispositivi o l'impiego di personale specializzato, è accessibile a chiunque possieda una posizione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, permette agli utenti di gestire l'incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione, consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza.

VI. L'accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate allo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e avviene da link diretto e personalizzato in relazione alla singola sessione di mediazione, generato dall'applicazione utilizzata e trasmesso via e-mail alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) e al mediatore dalla Segreteria dell'Organismo.

VII. La medesima applicazione genera una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale) e permette l'invio di una e-mail a tutti i soggetti interessati (parti, avvocati, mediatore), con la quale essi sono invitati ad accedere alla piattaforma on-line nel giorno ed ora stabiliti per l'incontro di mediazione attraverso il link presente nella e-mail stessa con le credenziali di accesso al servizio.

VIII. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero procedimento di mediazione.

Il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti, attivando o escludendo i singoli utenti, a seconda delle esigenze, per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore, in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta

la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte. Allo scopo, durante l'incontro di mediazione, il mediatore potrà utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti e di ricominciare la sessione "comune" in qualunque momento. E' garantito il completo isolamento dei flussi audio, video e documentali riguardanti la "stanza virtuale" stessa.

IX. Il verbale dell'incontro di mediazione insieme all'eventuale accordo in formato pdf va anticipato tramite condivisione della schermata con le parti, quindi trasmesso dal mediatore alle parti e agli avvocati per posta elettronica, PEC o caricamento sulla piattaforma.

Le parti private che partecipano all'incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore devono essere dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CADES, PAdES o sistema SPID) o, in alternativa, di stampante e scanner al fine di garantire la possibilità di sottoscrivere analogicamente il verbale e l'eventuale accordo.

Il difensore, con la propria firma digitale sul verbale e/o accordo certifica anche l'autografia della sottoscrizione della parte assistita.

Il mediatore trasmette telematicamente via posta elettronica ordinaria o certificata il verbale e l'eventuale accordo alle parti private per la firma (digitale o analogica) e ai procuratori per la sottoscrizione digitale. Il procedimento si conclude con la trasmissione al mediatore del file, contenente il verbale e l'eventuale accordo, firmato da tutte le parti e da tutti i procuratori. Il mediatore sottoscriverà digitalmente il file ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Busto Arsizio, 30 Ottobre 2020